CAMERA DEI DEPUTATI N. 3509

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANFILIPPO

Presentata il 15 dicembre 1961

Autorizzazione per l'esercizio di una casa da giuoco a Taormina

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel valutare i fattori utili per l'incremento del turismo internazionale in quelle zone in cui elementi vari, dalle naturali bellezze panoramiche, all'esistenza di tesori d'arte creati nei secoli, alle tradizioni folcloristiche ed alle caratteristiche manifestazioni locali e regionali, concorrono per renderle particolarmente idonee come meta di stranieri, espressione di un turismo di qualità, si è da tempo ritenuto e a ragione che l'esistenza di una casa da giuoco, costituendo un efficace mezzo di richiamo, possa consentire un maggiore impulso a tale incremento, determinando, quindi, notevoli vantaggi che si traducono specialmente in un apporto sensibile all'economia locale e regionale. E crea altresì la possibilità, mediante l'impiego delle somme prodotte dall'esercizio di tale attività e trasferite ai competenti pubblici organismi, di provvedere alla realizzazione di opere di imponente utilità nel settore dei lavori pubblici, della bonifica sociale, in quello stesso del turismo, in cui una dinamica di progresso impone la continua, incessante attuazione di nuovi motivi di attrazione, anche per ragioni concorrenziali.

Quanto si è fatto e si va facendo all'estero in tale campo ha il suo presupposto in tale valutazione ed è perciò che nella vicina Francia – e lo si indica come un esempio – da tempo esistono floride case da giuoco a Nizza, Aix les Bains, Cannes, ecc.

In Italia fin dal 1927 fu avvertita la necessità di considerare il « Casinò » come uno dei mezzi utili per lo sviluppo del turismo e se ne ebbe la prima manifestazione, come intervento dello Stato, con l'emanazione del decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2448, che consentì l'istituzione di una casa da gioco nel comune di San Remo.

Fu, allora, acquisita una concreta positiva valutazione dell'utilità settoriale, determinata dall'inserimento nel problema del turismo della nuova attività, che fu successivamente potenziata con l'istituzione di altre case da gioco nei comuni di Campione e Venezia, che vennero, del pari, autorizzate a quello d'azzardo con i decreti-legge 2 marzo 1933, n. 201 e 16 luglio 1936, n. 404.

Tali case da gioco, alle quali si è aggiunta quella di Saint Vincent, creata con provvedimento del Governo regionale della Val D'Aosta del 4 aprile 1946, n. 592, hanno prodotto vantaggi economici e sociali di vasta portata, provocando, fra l'altro, un maggiore incremento del turismo, che è servito anche ad aumentare il volume di valuta estera con i conseguenti noti benefici nell'aumento del reddito nazionale e delle riserve monetarie.

Or, mentre si è riconosciuto a talune regioni di potere utilizzare un fattore moderno di propulsione delle varie attività turistiche e di richiamo degli stranieri di notevole capacità finanziaria, contribuendosi, così, a creare per l'Italia un valido motivo per l'inserimento costante e sempre più vitale tra le Nazioni ad alto potenziale turistico, per

la Sicilia, Regione della stessa Italia, e che detiene, in modo inconfutabile e con ampiezza, ogni utile possibilità di valorizzazione turistica, ancora si frappongono ostacoli assurdi ed illegittimi, remore tanto inconsistenti quanto ingiuste sì da negare ad una Regione, che tanto cospicuo apporto dà per la creazione di ricchezza in tale settore, il diritto all'istituzione di una casa da gioco.

Riteniamo non sia inopportuno fermare alcune considerazioni sulla grave sperequazione che viene compiuta in danno della Sicilia, che può vantare di ospitare, sovra tutto nella sua Taormina, turisti molto qualificati, che vi confluiscono da ogni parte del mondo rendendola così, e da molto tempo, centro di attrazione internazionale.

Non ci appare conducente far ricorso alle statistiche sul movimento degli stranieri a Taormina, ove dovrebbe sorgere la casa da gioco, oggetto della proposta di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione, perché non è da alcuno ignorato che in quella luminosa, meravigliosa città, donata dalla Natura a chi vuol godere un impareggiabile panorama ed uno stupendo clima, i turisti americani, tedeschi, inglesi, francesi, ecc., vi soggiornano in numero sempre notevole, lieti ed incantati dalla suggestività della zona, descritta all'estero in libri e riviste come una tra le più belle del mondo.

L'attrezzatura ricettiva, che consiste nell'esistenza di alberghi di lusso e di prima categoria in massima parte, di pensioni con caratteristiche per accogliere un turismo qualificato, rivela, per il suo vasto volume, che la città di Taormina ospita ogni anno turisti di alto livello finanziario, che la prediligono come meta turistica e cercandovi anche un decisivo elemento di attrazione, inteso in senso moderno.

Anche le varie manifestazioni a carattere internazionale, anzi mondiale, che periodicamente si svolgono nella città denotano, sol che vi fosse bisogno di altri dati confortevoli per sorreggere la presente proposta di legge, che Taormina ha la sua proiezione universale nel settore del turismo; il Convegno mondiale dei fisici nucleari, le periodiche manifestazioni della cultura e della scienza, la « Rassegna Annuale della Cinematografia », che vede convergere il meglio dei rappresentanti dello schermo di tutto il mondo, ecc.

La Regione Siciliana, che determina la sua vita economica e sociale attingendo, fra l'altro, alle norme costituzionali del suo Statuto speciale, pur avendo ottenuto una potestà legislativa esclusiva nel settore del turismo (articolo 14) non ha potuto fin'oggi attuare, in tale essenziale e produttiva sfera di attività, una delle finalità che stanno a base dello Statuto stesso: il suo livellamento con altre Regioni d'Italia più progredite.

La storia legislativa della Regione, quella dei rapporti tra lo Stato e la Regione, del ricorso delle due parti alla Corte Costituzionale rivela una lotta ingiustificata, l'esistenza di una barriera, ancorata soltanto ad una palese ingiustizia e creata per impedire il sorgere anche in Sicilia, non seconda a nessuna Regione per l'apporto all'incremento del turismo, di una casa da gioco, che consentirebbe la soluzione di gravi problemi strutturali in una zona depressa del Sud, come è avvenuto e fortunatamente per la Val D'Aosta, ove, con i miliardi tratti dall'esercizio del gioco, si conseguono opere di bonifica settoriale, manifestazioni culturali, iniziative d'arte non altrimenti realizzabili

La prima tappa nella lotta Regione-Stato, se così amaramente può chiamarsi la vicenda storico - politica, è costituita dal decreto 27 aprile 1949, n. 1, dell'Assessore Regionale per il turismo e lo spettacolo, che autorizzava l'Ente turistico ed alberghiero della Libia (E. T. A. L.), istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 1410, a svolgere in Sicilia, per la durata di anni venti, i programmi inerenti alla finalità di incremento turistico ed alberghiero.

All'articolo 2 fu previsto che l'E. T. A. L. poteva svolgere nella Regione, anche a mezzo di sub-concessionari, tutte le attività connesse con tale finalità, compreso l'esercizio del gioco d'azzardo, designandosi Taormina come centro per lo sviluppo di tale attività. Tale decreto non venne reso operante per la minaccia, allora profilatasi ed espressa apertamente, di un intervento del potere esecutivo orientato verso la necessità di una legge dello Stato che derogasse al divieto previsto dal Codice penale del gioco d'azzardo.

Il decreto del Presidente della Regione 28 maggio 1959, n. 203-A, il decreto-legge dello stesso Presidente, 1° luglio 1959, n. 1, dichiarati successivamente incostituzionali gli ordini del giorno e le mozioni periodicamente approvati da quella Assemblea Legislativa, le manifestazioni costanti, vivaci e impegnative della volontà del popolo siciliano, espresse in convegni e dalla stampa, che ha largamente concorso per segnalare l'improrogabile necessità dell'accoglimento della richiesta della collettività isolana, indicano chiaramente che sussistono, in modo incontrovertibile, elementi di attento e responsa-

bile esame del problema, che va favorevolmente risolto con l'invocata istituzione in Taormina della casa da gioco.

E ora che il Parlamento, dopo le recenti vicende giudiziarie per l'esistenza della casa da gioco di Saint Vincent, ha dato inizio all'*iter* legislativo per l'emanazione del provvedimento per legittimare l'esistenza di tale casa da gioco, inizio consacrato dalla Commissione Affari Interni della Camera con la approvazione della proposta di legge Di Giannantonio, e dopo la costatazione della continuazione dell'esercizio del gioco d'azzardo nelle case di San Remo, Venezia e Campione, non si può ancor oltre immorare nel dichiarare non essere ulteriormente consentito un atto di ingiustizia e di sperequazione, che ancora si avrebbe riconoscendo la validità di un gioco d'azzardo, utile e morale per l'incremento del turismo nei centri indicati disconoscendola, invece, per ignote ragioni e comunque illegittime, per una città come Taormina, che deve bene essere indicata come espressione di un turismo internazionale altamente qualificato e tale da potere competere, se non superare, per motivi di attrazione e capacità ricettiva, con gli altri centri, resi più fortunati da provvedimenti di legge.

E vale ancora considerare che, se le parole e le espressioni hanno un significato e rivelano volontà e orientamenti, proprio recentemente, in aggiunta a tutte le altre manifestazioni positive di necessità del potenziamento turistico in Sicilia, il Ministro per il turismo, nella sua recente conferenza televisiva, segnalava la necessità, per l'incremento del turismo, per la produzione di ricchezza nazionale e per eliminare la sperequazione tra Nord e Sud nel quadro di una vera politica costruttiva per il Mezzogiorno, di favorire decisamente la realizzazione di attività turistiche in Sicilia, verso cui si rivolgono con interesse gli operatori turistici di tutto il mondo.

Vane, sarebbero, quindi, le parole, se si dovesse incrementare il turismo nel Veneto, in Liguria e nella Val d'Aosta anche con le case da gioco, non consentendo queste, al contrario, in una Regione, tra le più indicate per il permanere di un qualificato turismo internazionale.

Consegue da quanto abbiamo avuto l'onore di esporre, onorevoli colleghi, che s'impone l'emanazione di una legge, che autorizzi la apertura in Taormina di una casa da gioco.

Pertanto si è redatta la presente proposta di legge, che ci auguriamo vorrete approvare, realizzando così un atto di giustizia, la possibilità di maggiore incremento del turismo, con l'attuazione di opere socialmente e strutturalmente rilevanti in Sicilia e a Taormina.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la istituzione di una casa da gioco in Taormina (Messina), la cui gestione è affidata al Comune di quella città.

La ripartizione dei proventi e la regolamentazione della casa da gioco sono demandate all'Assessorato regionale del turismo, che vi provvederà con suo decreto d'intesa con l'Amministrazione comunale.

ART. 2.

Il Comune potrà gestire la casa da gioco direttamente o mediante sub-concessione.